

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasei, il giorno ventisette gennaio.

In Milano, nel mio Ufficio in Corso Italia n. 8.

Avanti a me **Dott.ssa PAOLA CASALI, Notaio in Milano**, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, sono personalmente comparsi i Signori:

- **ANTONIO MONDINO**, nato a Londra (Gran Bretagna) il 16 luglio 1972, residente in Milano, Via Giannone n. 6, codice fiscale MND NTN 72L16 Z114W;

- **MARINA PIA ANNA ISENBURG**, nata a Milano il 28 aprile 1938, residente in Milano, Via Giannone n. 6, codice fiscale SNB MNP 38D68 F205M.

Dichiarano e convengono:

1) E' costituita fra essi comparenti, cittadini italiani, una Società a responsabilità limitata sotto la denominazione:

"ARCHIVIO ALDO MONDINO S.R.L."

2) La Società ha sede in Milano.

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese competente, l'indirizzo attuale della Società è in Via Giannone n. 6.

3) La società ha per oggetto le seguenti attività:

- la tutela, la gestione e la valorizzazione di opere d'arte, la promozione dell'arte contemporanea e lo sviluppo della sua diffusione e conoscenza sia in Italia sia all'estero, la promozione della cultura artistica contemporanea, lo studio, la ricerca, la formazione riguardanti i beni e le attività culturali sopra menzionati e in particolare con riferimento alla figura di Aldo Mondino.

Per raggiungere l'oggetto sociale la società potrà costituire archivi, istituire gruppi di studio e commissioni scientifiche, realizzare, acquistare, vendere, permutare opere d'arte; produrre multipli; pubblicare libri, documenti e cataloghi; realizzare manifesti e riproduzioni a stampa; organizzare mostre presso gallerie private e musei sia in Italia sia all'estero, partecipare a fiere; il tutto con particolare riferimento alla figura di Aldo Mondino.

Il tutto come meglio risulta nello Statuto sociale di cui infra.

4) La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2040 (duemilaquaranta).

5) Il capitale sociale è determinato in euro 10.000 (diecimila), sottoscritto dai Soci nelle seguenti quote di partecipazione:

- Antonio Mondino, euro 9.500 (novemilacinquecento);

- Marina Pia Anna Isenburg, euro 500 (cinquecento).

Si dà atto che è stato versato l'importo pari al 25% (venticinque per cento) del capitale sociale nella somma complessiva di euro 2.500 (duemilacinquecento), somma depositata presso la Banca Popolare di Novara, Agenzia 11 di Milano - come risulta dalla ricevuta di versamento in data 20 gennaio 2006 e che verrà unita in copia autentica in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese del presente atto.

Il versamento della percentuale residua del capitale sociale verrà richiesto dall'Organo Amministrativo nei modi e termini di legge.

6) La Società si dichiara costituita sotto la piena osservanza e l'esatto adempimento di tutte le norme relative al funzionamento della Società stessa, stabilite da questo atto costitutivo e dallo Statuto, che, previa lettura da me datane ai Comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

7) L'amministrazione della Società viene affidata ad un Amministratore unico, nominato fino a revoca o dimissioni in persona del Signor:

- **ANTONIO MONDINO**, nato a Londra (Gran Bretagna) il 16 luglio 1972, domiciliato per la carica in Milano, Via Giannone n. 6, codice fiscale MND NTN 72L16 Z114W, cittadino italiano, il quale dichiara di accettare la carica e di non trovarsi in alcuna causa di ineleggibilità.

8) Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2006.

9) L'amministratore unico provvederà a tutte le pratiche e formalità necessarie per la legale esistenza della Società.

10) Spese e tasse del presente atto, annesse e dipendenti, che si presumono in euro 2.600 (duemilaseicento) sono a carico della costituita Società.

Di questo atto io Notaio, certo dell'identità personale dei Componenti, ho dato lettura ai Componenti stessi, che lo approvano e con me lo sottoscrivono.

Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e da me completato, consta il presente atto di un foglio ed occupa pagine quattro sin qui.

F.to: ANTONIO MONDINO

" : MARINA PIA ANNA ISENBURG

" : PAOLA CASALI NOTAIO L.S.

Allegato "A" del n. 6157/2097 di Repertorio

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE -

DURATA - DOMICILIO

Art. 1 - E' costituita la società a responsabilità limitata con la denominazione:

"ARCHIVIO ALDO MONDINO S.R.L."

Art. 2 - La società ha per oggetto le seguenti attività:

- la tutela, la gestione e la valorizzazione di opere d'arte, la promozione dell'arte contemporanea e lo sviluppo della sua diffusione e conoscenza sia in Italia sia all'estero, la promozione della cultura artistica contemporanea, lo studio, la ricerca, la formazione riguardanti i beni e le attività culturali sopra menzionati e in particolare con riferimento alla figura di Aldo Mondino.

Per raggiungere l'oggetto sociale la società potrà costituire archivi, istituire gruppi di studio e commissioni scientifiche, realizzare, acquistare, vendere, permutare opere d'arte; produrre multipli; pubblicare libri, documenti e cataloghi; realizzare manifesti e riproduzioni a stampa; organizzare mostre presso gallerie private e musei sia in Italia sia all'estero, partecipare a fiere; il tutto con particolare riferimento alla figura di Aldo Mondino.

Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, assumere partecipazioni ed interessenze in altre Società ed imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente, in forma, comunque, non prevalente rispetto all'oggetto principale e con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico.

Art. 3 - La società ha sede nel Comune di Milano.

Art. 4 - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2040.

Art. 5 - Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei Soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

CAPITALE SOCIALE

Art. 6 - Il capitale sociale è di euro 10.000 (diecimila) .

Art. 7 - La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società,

determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

Art. 8 - In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale o del revisore nei casi previsti dall'art. 2477 c.c.

FINANZIAMENTI DEI SOCI

Art. 9 - La società potrà acquisire dai soci finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

PARTECIPAZIONI SOCIALI

Art. 10 - I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Art. 11 - Le partecipazioni sociali sono liberamente divisibili e sono trasferibili fra i soci per atto tra vivi o a causa di morte.

Qualora un socio intenda trasferire a terzi - per atto tra vivi in tutto od in parte le proprie quote di partecipazione o i diritti di sottoscrizione in caso di aumento del capitale sociale - dovrà previamente, a mezzo di lettera raccomandata A.R., offrirli in prelazione agli altri soci, specificando il nome dei soggetti o del soggetto disposti all'acquisto e le relative condizioni.

Con il termine "trasferire" di cui al comma precedente si intende qualsiasi negozio anche a titolo gratuito, (ivi inclusi: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, fusione o liquidazione della Società) in forza del quale si consegue in via diretta o in via indiretta il risultato del trasferimento della proprietà ovvero di diritti reali di godimento e di garanzia sulle quote di partecipazione o sui diritti di sottoscrizione.

I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione devono entro venti giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui sopra darne comunicazione con le stesse forme all'offerente e per conoscenza agli altri soci. In tale lettera dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le quote di partecipazione o i diritti offerti in vendita. Nel caso che l'offerta venga accettata da più soci, le quote di partecipazione o i diritti offerti saranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione.

Se il prezzo indicato dall'offerente è considerato eccessivo dai soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, essi possono adire la procedura di arbitraggio di cui *infra* nel presente articolo, tesa alla nuova determinazione del prezzo delle quote di partecipazione o dei diritti di sottoscrizione. In tal caso essi devono inviare al socio offerente, entro venti giorni dal ricevimento della lettera raccomandata contenente l'offerta di cessione, comunicazione a mezzo lettera A.R. dell'intenzione di avvalersi della procedura di arbitraggio.

Entro 15 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione contenente la richiesta dell'arbitraggio, le parti dovranno addivenire alla nomina dell'arbitratore a cui spetterà la determinazione del prezzo delle quote di partecipazione o dei diritti oggetto di cessione. L'arbitratore sarà nominato d'accordo tra le parti

ovvero in caso di disaccordo fra le parti stesse dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

L'arbitratore dovrà addivenire alla definizione del prezzo entro quaranta giorni dall'accettazione della nomina.

Le spese per l'attività dell'arbitratore saranno a carico del socio offerente nell'ipotesi in cui il prezzo determinato dall'arbitratore stesso risulti di oltre il 20% inferiore rispetto a quello indicato in sede di offerta o, in caso contrario, dette spese saranno a carico del socio o dei soci istanti.

Qualora il trasferimento delle quote di partecipazione o dei diritti da offrire in prelazione avvenga a titolo gratuito o, comunque senza previsione di un corrispettivo in danaro, i soci che intendano esercitare il diritto di prelazione dovranno corrispondere un prezzo pari al valore effettivo delle quote di partecipazione determinato sulla base di una situazione patrimoniale che sarà redatta dall'organo amministrativo e sottoposta all'approvazione unanime dell'assemblea. In caso di disaccordo tra i soci sulla congruità di detto corrispettivo la determinazione del valore della partecipazione sarà effettuata da un arbitratore da nominarsi dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, le cui spese di procedura saranno poste a carico dei soci interessati in parti uguali.

Il prezzo così determinato sarà vincolante per i soci e dovrà essere comunicato alle parti entro quaranta giorni dall'accettazione della nomina da parte dell'arbitratore.

In tutti i casi di cui sopra l'atto di cessione dovrà essere effettuato entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data della dichiarazione dell'esercizio di prelazione ovvero dalla data di comunicazione della determinazione del prezzo.

Qualora l'offerta di vendita avvenga in sede assembleare, le formalità di cui sopra potranno essere tralasciate limitatamente ai soci presenti personalmente o per delega, i quali rinuncino espressamente in tale sede all'esercizio del diritto di prelazione.

La società iscriverà i nuovi soci nel libro soci, solo dopo aver verificato il regolare svolgimento della procedura suddetta.

Le quote di partecipazione ed ogni diritto sulle stesse, pervenuti in proprietà od altro diritto in forza di successione legittima o testamentaria a soggetti diversi dai soci dovranno essere offerte in opzione ai soci superstiti con le modalità sopra previste.

In tal caso la situazione patrimoniale dovrà essere approvata dai soci superstiti e dagli eredi o legatari del socio defunto; in caso di disaccordo sulla congruità di detto corrispettivo la determinazione del valore della partecipazione sarà rimessa ad un arbitratore secondo quanto sopra previsto.

Fino a quando non siano state fatte le comunicazioni di offerta di cessione delle partecipazioni e non risulti la relativa mancata accettazione, l'erede o il legatario del socio defunto non sarà iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti le quote di partecipazione, non potrà trasferire le stesse o diritti inerenti, con effetto diretto verso la società.

Il presente articolo potrà essere modificato esclusivamente con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno l'ottanta per cento del capitale sociale.

RECESSO DEL SOCIO

Art. 12 - Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

Nei casi previsti dall'articolo 2469, secondo comma c.c., la facoltà di recesso non può essere esercitata prima del decorso dei due anni dalla costituzione della Società.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro dei soci a cura

dell'organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Art. 13 - Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo, la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal tribunale ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente.

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità e nei termini previsti dalla legge.

DECISIONI DEI SOCI

Art. 14 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori oppure tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti.

Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci e degli amministratori, nei due anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese.

Art. 15 - Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 7) le altre decisioni che la legge e il presente statuto riservano in modo inderogabile alla competenza dei soci.

ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE - INTERVENTO E VOTO

Art. 16 - Le decisioni dei soci sono adottate con deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479 - bis c.c.

Art. 17 - L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364 secondo comma c.c., entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea dei soci può essere convocata in Italia, anche fuori dal Comune in cui si trova la sede sociale, nonchè nei paesi dell'Unione Europea.

L'assemblea può essere convocata con avviso contenente l'ordine del giorno ricevuto dai soci almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea e comunicato agli stessi mediante lettera raccomandata A.R., lettera raccomandata a mani ovvero mediante telefax, con prova dell'avvenuto ricevimento.

Sono tuttavia valide le assemblee anche in mancanza di formale convocazione quando ad esse partecipino l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Se gli amministratori e i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società, dalla quale risulti che gli stessi sono stati informati della riunione e di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che non si oppongono alla trattazione degli stessi.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori, anch'essi eventualmente non soci. Non è richiesta la nomina del segretario, ove il verbale sia redatto da un notaio nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni, da tenersi sempre con voto palese.

Hanno diritto ad intervenire alle assemblee i soci regolarmente iscritti nel libro dei soci.

Ogni socio che abbia diritto di intervento alle assemblee può farsi rappresentare da altri con delega scritta, osservate le disposizioni inderogabili di legge.

L'assemblea è validamente costituita e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea cui partecipa l'intero capitale sociale ai sensi dell'art. 2479-bis, ult. comma, c.c.) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

AMMINISTRAZIONE

Art. 18 - La società è amministrata:

a) da un amministratore unico, ovvero,

b) da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri.

Spetta alla decisione dei soci provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla loro nomina.

Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo determinato all'atto della loro nomina e, comunque, fino a revoca o dimissioni e sono rieleggibili.

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza degli amministratori l'intero consiglio di amministrazione deve intendersi dimissionario.

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, a meno che siano autorizzati con decisione dei soci. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

Art. 19 - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali compresi l'acquisto e la vendita di beni immobili e di beni mobili registrati ed esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo inderogabile alla decisione dei soci.

L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali.

Art. 20 - La rappresentanza generale della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione. Spetta, inoltre, agli amministratori delegati, ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

Art. 21 - Il consiglio di amministrazione qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente un vice presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più amministratori delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge.

Qualora il consiglio d'amministrazione fosse composto da due membri potrà essere nominato un solo amministratore delegato, tuttavia nel caso di disaccordo per la revoca dello stesso si intenderà dimissionario l'intero consiglio.

Art. 22 - Il consiglio si riunisce, sia nella sede della società che altrove, purchè in Italia e negli altri paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda anche da uno solo dei suoi membri o dal collegio sindacale, se nominato.

La convocazione del consiglio è effettuata dal presidente con avviso da inviarsi - mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica con prova del ricevimento - al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e nei casi di urgenza un giorno prima di quello fissato per l'adunanza.

Le riunioni del consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio si considera effettuata nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

A cura del presidente del consiglio di amministrazione e del segretario, è tenuto il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio stesso.

In mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo.

Art. 23 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, inoltre i soci possono assegnare loro un compenso annuale, in misura fissa o proporzionale agli utili di esercizio, e riconoscere un'indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

COLLEGIO SINDACALE - REVISORE CONTABILE

Art. 24 - Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c. è obbligatoria la nomina del collegio sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

Il collegio sindacale esercita il controllo contabile sulla società, nei casi in cui non è previsto il revisore contabile obbligatorio o l'assemblea non abbia disposto la nomina dello stesso.

Al di fuori dei casi di cui all'art. 2477, secondo e terzo comma, c.c. l'assemblea può nominare un collegio sindacale o un revisore con le competenze ed i poteri in tema di società per azioni.

BILANCIO E UTILI

Art. 25 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi diversamente.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 26 - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

Art. 27 - Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge.

Milano, 27 (ventisette) gennaio 2005 (duemilacinque).

F.to: ANTONIO MONDINO

" : MARINA PIA ANNA ISENBURG

" : PAOLA CASALI NOTAIO L.S.

Milano,

Copia conforme all'originale nei miei atti e relativo inserto che si rilascia in questa forma per gli usi consentiti dalla legge.